




REGGIO EMILIA 17 E 26 NOVEMBRE 2015

**Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS/Datori di Lavoro autonominati
RSPP - Valido per tutti i macrosettori ATECO**

**REACH E CLP: LE SCADENZE 2015 SU CLASSIFICAZIONE DELLE
MISCELE, AUTORIZZAZIONE DELLE SOSTANZE
E NUOVO FORMATO DELLE SDS**



Argomenti



Io ne ho visto cose che voi umani...

Introduzione: REACH/CLP/SDS e Decreto 81

CLP: novità e aspetti generali

Scadenze 2015: la classificazione delle miscele e le ricadute sulla valutazione del rischio

REACH e autorizzazione sostanze

SCADENZE 2015: SDS e il nuovo regolamento 830/2015

Esame delle sezioni della SDS: informazioni da utilizzare nella valutazione del rischio

Dove esiste una stretta relazione tra REACH, CLP e DLgs 81/08? Nella SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA (SDS)

PERCHE?

- E' il **REACH** che adesso definisce le modalità di trasmissione delle informazioni relative alle sostanze/miscele lungo la catena di approvvigionamento e gli strumenti necessari per tale trasmissione, tra cui **la SDS e gli SCENARI DI ESPOSIZIONE** ad essa allegati
- La classificazione ed etichetta di pericolo secondo il CLP sono elementi **essenziali** della SDS
- La SDS deve consentire di **INDIVIDUARE** gli agenti chimici pericolosi e fornire gli strumenti per **VALUTARE**, ai sensi del DLgs 81/08 e smi, i rischi per la salute umana e la sicurezza degli esposti in qualsiasi situazione
- La struttura, il linguaggio ed i contenuti della SDS sono definiti e prescritti dal Reg. 453/2010 e dal nuovo Reg. 830/2015, che fino al 2017 coesisteranno

C'è una data che rappresenta una scadenza importante per REACH/SDS, CLP e DLgs 81/08?

- ✓ dal **1° giugno 2015** le miscele devono essere classificate ed etichettate secondo CLP (salvo deroga al 1° giugno 2017 per le miscele già immesse sul mercato al 1° giugno 2015);
- ✓ dal **1° giugno 2015**, sono applicabili sei ATP alle miscele (per le sostanze erano praticamente già applicabili), con una deroga al 1 gennaio 2016 per il Reg. 605/ 2014 (6° ATP);
- ✓ dal **1° giugno 2015** tutte le SDS devono essere predisposte in osservanza all'Allegato II del Regolamento 830/2015, con una deroga al 1° giugno 2017 per le miscele già immesse sul mercato;
- ✓ dal **1° giugno 2015** si amplia l'obbligo di fornire la SDS su richiesta.




RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Su quali aspetti della valutazione del rischio impattano maggiormente i regolamenti europei?

- sulle proprietà pericolose di sostanze e miscele (CLP)
- sulle informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal Fornitore (REACH)

PERCHE'

Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare periodicamente **la valutazione del rischio** e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata



1. le loro proprietà pericolose;
2. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore ;
3. il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
4. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
5. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici stabiliti nel territorio dello Stato membro;
6. gli effetti delle misure preventive adottate o da adottare;
7. se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

CLP: novità e aspetti generali

Scadenze 2015: la classificazione delle miscele e le ricadute sulla valutazione del rischio

CLP 2015:

AGISCI SUBITO!



Dalla vecchia alla nuova normativa di classificazione di pericolo



REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

CLP è l'acronimo di Classification, Labelling and Packaging

Perché un nuovo Regolamento sulla classificazione ed etichettatura di pericolo?

Per introdurre in tutta l'Unione Europea un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi basato su un modello già utilizzato a livello mondiale (GHS-ONU – Sistema armonizzato di comunicazione dei pericoli)

Ruoli previsti nel regolamento CLP

	Classificazione	Etichetta	Imballaggio	Notifica ECHA	Conservare Info 10 anni
Fabbricanti	si	si	si	si	si
Importatori	si	si	si	si	si
Utilizzatori a valle[#]	si (miscele) no (sostanze)	si	si	no *	si
Distributori^{##}	no**	si	si	no	si

Compresi i formulatori e i reimportatori di sostanze e miscele

Compresi i rivenditori al dettaglio



Produttori/Importatori di articoli specifici (articoli esplosivi) o che devono registrare o notificare una sostanza contenuta in un articolo ai sensi del REACH

* Notifica all'Archivio dei preparati per i formulatori

** Possono usare la classificazione di altri

ECHA = Agenzia Europea Sostanze Chimiche

Campo di applicazione ed esenzioni: attenzione!!!

- Sostanze e miscele **radioattive**
- Sostanze e miscele **sotto la supervisione doganale**
- Sostanze **intermedie non isolate**
- Sostanze e miscele utilizzate per fini di **ricerca e sviluppo scientifici**
- **Rifiuti**
- **Sostanze o miscele esentate da Stati Membri** nell'interesse della **difesa**
- **Merci pericolose trasportate** per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o fluviale.

- medicinali e medicinali veterinari
- cosmetici
- alimenti ed i mangimi, anche se utilizzati come additivi o aromatizzanti
- dispositivi medici invasivi o a diretto contatto col corpo



<< non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all'utilizzatore finale>>

..... destinate all'utilizzatore finale: cosa significa?


In questi casi l'esenzione si applica ai prodotti nella forma destinata all'utilizzatore finale (ad es. farmaci per uso umano e veterinario, prodotti cosmetici, mangimi, dispositivi medici ...) mentre prodotti della medesima tipologia in forma bulk (pronti per poter essere avviati al confezionamento finale che li porterà ad essere disponibili all'utilizzatore finale) sono soggetti agli obblighi del Regolamento CLP

PRODOTTI COSMETICI	
Prodotti cosmetici allo stato finito destinati all'utilizzatore finale	Esenzione da classificazione, etichettatura e imballaggio
Prodotti cosmetici (nella loro forma cosmetica) in bulk ma non ancora inseriti nell'imballaggio finale	Soggetti agli obblighi di classificazione etichettatura e imballaggio, se del caso
Sostanze (o miscele) destinate ad essere usate in prodotti cosmetici	Soggette agli obblighi di classificazione etichettatura e imballaggio, se del caso

..... destinate all'utilizzatore finale: cosa significa?

e) alimenti o mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002.....

Ciò significa che finché si muovono lungo la catena di approvvigionamento (dentro la filiera di produzione), le sostanze o miscele utilizzate come additivi alimentari vanno classificate secondo il CLP e, se pericolose, devono riportare l'etichetta di pericolo.



L'utilizzatore finale è colui che "consuma" la sostanza o miscela, ad esempio allevatore o agricoltore o il consumatore, che riceverà un prodotto riportante, ad esempio, solo l'etichetta ai sensi del Reg. 1883 se si tratta di un additivo alimentare

E per quanto riguarda la scheda di dati di sicurezza?

Per i mangimi ed alimenti , per cosmetici, prodotti medicinali, dispositivi medici, ecc:

- i prodotti nella forma destinata **all'utilizzatore finale** non hanno SDS
- i prodotti della medesima tipologia in forma bulk (pronti per poter essere avviati al confezionamento finale poi trasmesso all'utilizzatore) devono avere SDS in considerazione del fatto che lo scopo della SDS è quello di proteggere il lavoratore (dentro la filiera di produzione)

SCHEDE DI SICUREZZA			
MANGANESE SOLFATO MONOIDRATO		Revisione 01 Data: 20/05/2014	
Conforme al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), (CE) n. 609/2009 ed EU n. 453/2010 (Allegato I)			
SEZIONE I IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA' DELL'IMPRESA			
1.1. Identificatore della sostanza			
Nome della sostanza		Manganese solfato monoidrato	
Codice commerciale		ADOLEST	
Numero		Manganese(II) solfato(2+) sol. (1) monoidrato Manganese(II) solfato(2+) sol. Soluzione (3.1.1)	
Denominazione Aligato VS-CLP		Manganese solf. Aligato VS-CLP	
Denominazione Generale della Classificazione ed etichettatura		Non presente	
Numero CAS		13802-02-5	
Numero EC		233-105-2	
Numero di registrazione REACH		233-105-2/0001/2008-000010000	
1.2. Utilizzatore identificato della sostanza e del prodotto			
Tipo di prodotto		Sostanza	
Tipo di sostanza		Aligato per alimentazione animale	
Tipo di sostanza		Non presente	
1.3. Informazioni sul fornitore della sostanza e del prodotto			
Fornitore/Produttore: Solchem S.p.A. Indirizzo: Via Topoloni, 5 42040 Osnago (Cremona) - ITALIA Telefono: +39 0371 831121			
Persona responsabile: info@solchem.it			
1.4. Numero telefonico di emergenza			
SP di telefono (per ufficio) +39 0371 831121			
SEZIONE II IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI			
2.1. Classificazione della sostanza			
* Classificazione della sostanza secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008			
Classe di Pericolo	Classe di Classe e di categoria di pericolo	Classe e di indicazione di pericolo	Indicazione di pericolo
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) (Severità)	STOT RA.1	H373	H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata (Severità)
Ambiente acquatico	Categoria 1	H411	H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lungo periodo

Confronto tra la vecchia e nuova normativa di classificazione di pericolo



PRINCIPALI NOVITA':

- ✓ esistono **nuove classi di pericolo e differenze nei criteri** di classificazione quindi le classi di pericolo non sono sempre corrispondenti
- ✓ per le miscele, oltre all'introduzione del concetto di *principi ponte* per alcune classi di pericolo, sono **cambiati i limiti di concentrazione** per classificare pericolosa una miscela e sono state introdotte le **ATE** (stime tossicità acuta) per la tossicità acuta definite in base alle categorie di classificazione oppure agli intervalli di tossicità acuta ottenuti sperimentalmente
- ✓ **cambia** completamente la **modalità grafica** di comunicazione del pericolo (nuovi pittogrammi, nuovi elementi dell'etichetta, nuove frasi)
- ✓ la classificazione di pericolo è ora totalmente a carico del Responsabile dell'immissione sul mercato (autoclassificazione), la classificazione armonizzata (cioè decisa dall'Autorità Competente) sarà riservata solo ad effetti sulla salute particolarmente pericolosi (es. cancerogeni, mutageni, sensibilizzanti, interferenti endocrini)

Classificazione CLP per le sostanze: differenze

❖ Differenze nei criteri di **infiammabilità** (Modificate le temperature di infiammabilità che definiscono la classi di pericolo)



❖ Differenze nei criteri di **tossicità acuta** (modificate le DL_{50} delle classi di pericolo e modificato metodo di calcolo)

❖ Per la **tossicità per specifico organo bersaglio** per esposizione ripetuta STOT-RE, la classificazione secondo la DSP (R48) non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo CLP



❖ I criteri di corrosione/irritazione per la pelle del CLP sono più restrittivi

❖ Differenze nei criteri di **tossicità acuta e cronica per l'ambiente** (introdotti nuovi metodi di calcolo ed il fattore M)



❖ **Nuove classi**: corrosivo per i metalli – pericoloso in caso di aspirazione

Miscele che devono essere classificate pericolose con il CLP

Miscele non classificate pericolose per la direttiva preparati pericolosi DPP (DLgs 65/03) che devono essere classificate in base al CLP – PERICOLI FISICI

Esplosivi non precedentemente classificati (aumentate le categorie di pericolo)

Aerosol

Gas sotto pressione

Sostanze e Miscele autoreattive

Corrosivi per i metalli



LE MISCELE SONO CLASSIFICATE PER I PERICOLI FISICI SOLO ATTRAVERSO I DATI DISPONIBILI SPERIMENTALMENTE SULLE LORO PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE ⇒ sezione 9 scheda di sicurezza

Miscela che devono essere classificate pericolose con il CLP


Corrosione/ irritazione per la pelle: *cambiano i limiti per la classificazione.*

	CLASSIFICAZIONE SOSTANZA	CLASSIFICAZIONE MISCELA
CLP	Corrosiva tra 0 e < 1%	Assenza di etichettatura
	Corrosiva per la pelle tra 1 e 5%	Irritante per la pelle, H315
	Corrosiva per la pelle ≥ 5%	Corrosiva per pelle, H314
	Irritante per la pelle ≥ 10%	Irritante per la pelle, H315
DPP	Corrosiva tra 0 e < 5%	Assenza etichettatura
	Corrosiva ≥ 5%	Corrosiva R34 o R35
	Irritante per la pelle ≥ 20%	Irritante la pelle R38









Miscele che devono essere classificate pericolose con il CLP

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare: *cambiano i limiti per la classificazione.*

	CLASSIFICAZIONE SOSTANZA	CLASSIFICAZIONE MISCELA
CLP	<p>Corrosiva o effetti irreversibili sugli occhi tra 0 e 1%</p> <p>Corrosiva o effetti irreversibili sugli occhi $\geq 3\%$</p> <p>Effetti reversibili sugli occhi $\geq 10\%$</p>	<p>Effetti reversibili sugli occhi, H319</p> <p>Effetti irreversibili sugli occhi, H318</p> <p>Effetti reversibili sugli occhi, H319</p>
		
		
DPP	<p>Corrosiva $\geq 10\%$</p>	<p>Gravi danni agli occhi R41</p>
	<p>Irritante per occhi $\geq 20\%$</p>	<p>Irritante per gli occhi R36</p>
		
		

Miscela che devono essere classificate pericolose con il CLP



	CLASSIFICAZIONE SOSTANZA	CLASSIFICAZIONE MISCELA
CLP	<p>Sensibilizzante per vie respiratorie e pelle categoria 1 $\geq 0,1\%$</p> <p>Sens. per le vie respiratorie e pelle cat 1A $\geq 0.1\%$</p>  <p>Sens. per le vie respiratorie e pelle cat 1B $\geq 1\%$</p> 	<p>Sensibilizzante per le vie respiratorie e la pelle cat. 1</p> <p>Sens. per le vie respiratorie e pelle cat 1A</p> <p>Obbligo SDS per conc. $\geq 0.01\%$</p> <p>Obbligo EUH 208 in etichetta</p>  <p>Sens. Resp. Pelle cat 1B</p> <p>Obbligo SDS per conc. $\geq 0.1\%$</p> <p>Obbligo EUH 208 in etichetta</p> 
DPP	<p>Sensibilizzante R42 o 43 $\geq 1\%$</p> 	<p>Sensibilizzante R42 o 43</p> 

1A = alta frequenza di sensibilizzazione
 1B = bassa frequenza di sensibilizzazione

EUH 208: contiene <nome sostanza> può provocare una reazione allergica.

Limiti di scatenamento

Miscela che devono essere classificate pericolose con il CLP

	CLASSIFICAZIONE SOSTANZA	CLASSIFICAZIONE MISCELA
CLP	<p>Tossico riproduzione Cat. 1A, Cat. 1B \geq 0.3%</p> <p>Tossico riproduzione Cat. 2 \geq 3% </p> <p>Avente effetti su o attraverso l'allattamento \geq 0.3%</p> <p>Nessun pittogramma, H362</p>	<p>Tossico riprod. Cat. 1A, Cat. 1B</p> <p>Tossico riprod. Cat. 2 </p> <p>Avente effetti su o attraverso l'allattamento</p> <p>Nessun pittogramma, H362</p>
DPP	<p>Tossico riproduzione Cat 1, Cat 2 \geq 0.5% </p> <p>Tossico riproduzione Cat 3 \geq 5% </p>	<p>Tossico riproduzione Cat 1, Cat 2 </p> <p>Tossico riproduzione Cat 3 </p>

Tossicità riproduttiva: *cambiano i limiti per la classificazione*

Se presente come componente nella miscela in conc. > 0,1 %, per questa miscela deve essere disponibile **su richiesta** una scheda dati di sicurezza.



Tempistica applicazione CLP: 1 giugno 2015

- Dal 1° dicembre 2010 è diventata obbligatoria la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze secondo il Regolamento CLP
- Dal **1° giugno 2015** è diventata obbligatoria la classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele secondo il Regolamento CLP
- Le miscele immesse sul mercato **prima del 1° giugno 2015** possono conservare le etichette conformi alla Direttiva 99/45/CE (D. Lgs. 65/03) fino al **1° giugno 2017**
- Dal **1° giugno 2015** sono applicabili alle miscele gli Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) fino al quinto
- Dal **1° giugno 2015** le direttive 67/458/CEE e 1999/45/CE sono abrogate

CLP 2015:

AGISCI SUBITO!



Cosa succede dal 1 giugno 2015?

Fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle devono classificare le miscele, già classificate in conformità alla DSP e alla DPP, **secondo i criteri del regolamento CLP** e modificarne le etichette, le schede di dati di sicurezza e, in alcuni casi, l'imballaggio. Le sostanze sono già classificate, etichettate ed imballate secondo il CLP dal 1 dicembre 2010.



DSP: direttiva sostanze pericolose, in Italia recepito dal DLgs 52/97 e s.m.i.

DPP: direttiva preparati pericolosi, in Italia recepito dal DLgs 65/03 e s.m.i.

CLP: classification, labelling and packaging, Regolamento CE 1272/2008

Valutazione del rischio chimico e classificazione CLP

1. per sostanze con classificazione armonizzata riportata nell'allegato VI del Reg. CLP, non sempre c'è corrispondenza tra la "vecchia" classificazione (DSD, DLgs 52/97) e la classificazione CLP
2. sostanze o miscele che non risultavano pericolose applicando i criteri di classificazione "vecchi", possono essere classificate pericolose con i criteri CLP diventando quindi **agenti chimici pericolosi**, o possono cambiare classe di pericolo
3. alcune sostanze possono ora comparire nell'allegato VI aggiornato con successivi ATP, e quindi essere classificate come pericolose diventando **agenti chimici pericolosi**, o possono cambiare classe di pericolo o comparire nell'Inventario ECHA



Necessità di aggiornare il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi/cancerogeni/mutageni



ALLEGATO VI: classificazione armonizzata

Contiene:

- Sostanze Pericolose comprese nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) immesse nel mercato CE fra il 1971 ed il 18/9/1981,
- Sostanze pericolose nuove (ELINCS) notificate ai sensi della dir. 67/548 dopo il 18/09/1981.
- No Longer Polymer (ex polimeri) classificati pericolosi

ad oggi sono circa *8000* le sostanze pericolose
con classificazione armonizzata

L'allegato VI è stato **aggiornato** attraverso la pubblicazione di Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs), anch'essi per la maggior parte applicabili alle miscele dal 1 giugno 2015



Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs)

- **1° ATP Reg. UE 790/2009**
- **2° ATP Reg. UE 286/2011**
- **3° ATP Reg. UE 618/2012**
- **4° ATP Reg. UE 487/2013** contiene modifiche dell'allegato I: nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e gli aerosol non-infiammabili , deroghe dall'etichettatura per i corrosivi per i metalli, ma non per pelle e/o occhi, deroghe per l'etichettatura di imballaggio interno < 10 ml per ricerca e sviluppo o analisi se l'imballaggio esterno soddisfa le prescrizioni dell'art.17 e razionalizzazione dei consigli di prudenza
- **5° ATP: Reg. UE 944/2013** contiene modifiche dell'allegato IV e dell'allegato VI (classificazioni nuove e revisionate che si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2015** per tutte le voci tranne voce pece, catrame di carbone, alta temp. N CE 266-028-2, per la quale l'art. 1 si applica dal **1 aprile 2016**)
- **6° ATP Reg. UE 605/2014** in vigore da 26/06/14 contiene 23 voci nuove incluse formaldeide e stirene (le modifiche dell'allegato VI si applicano dal **1° gennaio 2016**)
- **7° ATP Reg. UE 2015/1221** contiene 20 classificazioni armonizzate nuove e 12 modificate che si applicheranno a sostanze e miscele dal **1° gennaio 2017**

Tabella allegato VI

La classificazione secondo i criteri enunciati nella DSP non corrisponde direttamente alla classificazione CLP. In questi casi la classificazione figurante nell' allegato è da considerarsi una classificazione minima e si applica a meno che **tramite informazioni disponibili** o l'allegato di conversione VII non si ottenga una classificazione più grave

Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
004-001-00-7	beryllium	231-150-7	7440-41-7	Carc. 1B Acute Tox. 2 (*) Acute Tox. 3 (*) STOT RE 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1	H350i H330 H301 H372 (**) H319 H335 H315 H317	GHS06 GHS08 Dgr	H350i H330 H301 H372 (**) H319 H335 H315 H317			

Classificazione minima

Non può essere specificata una via d'esposizione-pericolo generico

Tabella di conversione (allegato VII)

- ✓ Si applica ai pericoli quando c'è buona corrispondenza tra vecchio e nuovo sistema
- ✓ Non si applica se non c'è una classificazione corrispondente nel CLP
- ✓ Si applica alle miscele se classificate in base alla sperimentazione e quindi equiparate alle sostanze
- ✓ Non si applica quando le miscele sono state classificate con il calcolo perché sono cambiati i valori limite di concentrazione e i sistemi di calcolo
- ✓ Ancora utilizzabile fino al 1 giugno 2017

ALLEGATO VII

Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

Il presente allegato contiene una tabella destinata a facilitare la conversione dalla classificazione di una sostanza o miscela secondo la direttiva 67/548/CEE o la direttiva 1999/45/CE, rispettivamente, alla corrispondente classificazione secondo il presente regolamento. Ogniqualvolta siano disponibili dati per la sostanza o la miscela, si effettuano una valutazione e una classificazione in conformità degli articoli da 9 a 13 del presente regolamento.

1. Tabella di conversione

I codici utilizzati sono illustrati nella tabella 1.1 e nel punto 1.1.2.2 dell'allegato VI.

Tabella 1.1

Conversione tra la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE e la classificazione secondo il presente regolamento

Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Stato fisico della sostanza (se pertinente)	Classificazione secondo il presente regolamento		Nota
		Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	

Regolamento (UE) 605/2014: formaldeide

Dal 1 gennaio 2016 la FORMALDEIDE avrà nuova classificazione ed etichettatura ma è un agente cancerogeno ai sensi del DLgs 81/08 dal momento dell'entrata in vigore del regolamento (24 giugno 2014)

605-001-00-5	formaldehyde ...%	200-001-8	50-00-0	Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 3* Acute Tox. 3* Acute Tox. 3* Skin Corr. 1B Skin Sens. 1	H350 H341 H301 H311 H331 H314 H317	GHS08 GHS06 GHS05 Dgr	H350 H341 H301 H311 H331 H314 H317	* Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % Skin Sens. 1; H317 C ≥ 0,2 %	B, D
--------------	-------------------	-----------	---------	---	--	--------------------------------	--	--	------

CLP

**Carc. 1B
Muta. 2**

605-001-00-5	formaldehyde ...%	200-001-8	50-00-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 T; R23/24/25 C; R34 R43	T R: 23/24/25-34-43-45-68 S: 45-53	T; R23/24/25: C ≥ 25 % Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 % C; R34: C ≥ 25 % Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 % R43: C ≥ 0,2 %	B, D
--------------	-------------------	-----------	---------	---	--	--	------

Classificazione dir. 67/548/CE

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA PRECEDENTE - ALLEGATO VI CLP

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

C; R34

R43

Regolamento (UE) 605/2014: stirene

Dal 1 gennaio 2016 lo stirene avrà nuova classificazione ed etichettatura ma è un applicabile ai sensi del DLgs 81/08 dal momento dell'entrata in vigore del regolamento (24 giugno 2014)

601-026-00-0	styrene	202-851-5	100-42-5	Flam. Liq. 3 Repr. 2 Acute Tox. 4* STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H226 H361d H332 H372 (organi uditivi) H315 H319	GHS02 GHS08 GHS07 Dgr	H226 H361d H332 H372 (organi uditivi) H315 H319		
CLP		Repr. 2 STOT RE 1						Limite generico STOT RE 1 > 10%	NON CI SONO PIU' LIMITI SPECIFICI!!!
601-026-00-0	styrene	202-851-5	100-42-5	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20-48/20 Xi; R36/38 R10	Xn R: 10-20-36/38-48/20-63 S: (2-) 23-36/37-46		Xn; R20: C ≥ 12,5 % Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %		D
Classificazione dir. 67/548/CE									

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA PRECEDENTE ALLEGATO VI CLP

R10

Xn; R20

Xi; R36/38

DLgs 81/08 - Definizione di agente chimico

b) agenti chimici pericolosi:

- 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
- 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

La pubblicazione della classificazione armonizzata sugli ATP sancisce che rispondono ai criteri di classificazione.

Ricerca classificazioni armonizzate


ECHA

Istituto Superiore di Sanità <http://www.iss.it/dbsp/>

▼ Harmonised classification - Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)

General Information

Index Number	EC Number	CAS Number	International Chemical Identification
605-001-00-5	200-001-8	50-00-0	formaldehyde ... %

ATP Inserted / Updated: CLP00/ATP06 
CLP Classification (Table 3.1)

Classification		Labelling			Specific Concentration limits, M-Factors	Notes
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)		
Acute Tox. 3 *	H301	H301		GHS06 GHS05 GHS08 Dgr	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2% Eye Irrit. 2; H319: 5% ≤ C < 25% STOT SE 3; H335: C ≥ 5% Skin Irrit. 2; H315: 5% ≤ C < 25% *	Note D Note B
Acute Tox. 3 *	H311	H311				
Skin Corr. 1B	H314	H314				
Skin Sens. 1	H317	H317				
Acute Tox. 3 *	H331	H331				
Muta. 2	H341	H341				
Carc. 1B	H350	H350				

Ricerca classificazioni sostanze registrate: ECHA

formaldehyde

Use of this information is subject to copyright laws and may require the permission of the owner of the information, as described in the ECHA [Legal Notice](#).

> Home page

General Information

> Identification

> Compositions

Classification and Labelling

Manufacture, Use & Exposure

Guidance on safe use

Reference substances

Oxidising solids data lacking

Organic peroxides data lacking

Corrosive to metals data lacking

Health hazards

Acute toxicity - oral Acute Tox. 3 H301: Toxic if swallowed.

Acute toxicity - dermal Acute Tox. 3 H311: Toxic in contact with skin.

Acute toxicity - inhalation Acute Tox. 3 H331: Toxic if inhaled.

Skin corrosion / irritation Skin Corr. 1B H314: Causes severe skin burns and eye damage.

Serious eye damage / eye irritation data lacking

Respiratory sensitization data lacking

Skin sensitization Skin Sens. 1 H317: May cause an allergic skin reaction.

Ricerca classificazioni C&L: inventario ECHA

Notified classification and labelling

General Information

EC Number	EC Name	CAS Number
200-001-8	formaldehyde	50-00-0

Notified classification and labelling according to CLP criteria

Classification		Labelling			Specific Concentration limits, M-Factors	Notes	Classification affected by Impurities / Additives	Additional Information
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)				
Acute Tox. 3	H301	H301			Skin Sens. 1: $C \geq 0,2\%$ Eye Irrit. 2: $5\% \leq C < 25\%$ Skin Irrit. 2: $5\% \leq C < 25\%$ Skin Corr. 1B: $C \geq 25\%$ STOT SE 3: $C \geq 5\%$	Note D Note B		IUPAC Nam
Acute Tox. 3	H311	H311						
Skin Corr. 1B	H314	H314						
Skin Sens. 1	H317	H317		GHS06 GHS05 GHS08 Dgr				
Eye Dam. 1	H318							
Acute Tox. 3	H331	H331						
Carc. 2	H351 (Inhalation)	H351 (by inhalation)						
Acute Tox. 3	H301	H301			Skin Irrit. 2: $5\% \leq C < 25\%$ STOT SE 3: $C \geq 5\%$ Skin Sens. 1: $C \geq 0,2\%$ Skin Corr. 1B: $C \geq 25\%$ Eye Irrit. 2: $5\% \leq C < 25\%$	Note D Note B	State/Forr IUPAC Nam	
Acute Tox. 3	H311	H311						
Skin Corr. 1B	H314	H314						
Skin Sens. 1	H317	H317		GHS06 GHS05 GHS08 Dgr				
Eye Dam. 1	H318							
Acute Tox. 3	H331	H331						

DLgs 81/08 e nuova classificazione formaldeide

PRINCIPALI RICADUTE: Applicazione del capo II Titolo IX (agenti cancerogeni)


- 📊 Eliminazione/sostituzione o ciclo chiuso o riduzione esposizione al più basso valore possibile
- 📊 Limitazione del numero degli esposti
- 📊 Misurazione periodica dell'esposizione
- 📊 Aggiornamento documento valutazione dei rischi
- 📊 Istituzione Registro degli esposti
- 📊 Modifica della sorveglianza sanitaria
- 📊 Miglioramento dei sistemi di aspirazione e manutenzione continua
- 📊 Verifica adeguatezza DPI (in particolare respiratori)
- 📊 Aggiornamento formazione lavoratori
- 📊 **Modifica etichetta contenitori in ambiente di lavoro**
- 📊 Aggiornamento SDS



Segnaletica di sicurezza e CLP

Art. 4-CLP

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele in conformità del TITOLO II **prima di immetterle sul mercato.**



Art. 17-CLP

...ed **etichettarli**



Normativa di prodotto

Art. 227 – D.Lgs 81/08



Laddove i contenitori e le condutture per gli *agenti chimici pericolosi* utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal **titolo V**, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

Art. 239, C. 4 – DLgs 81/08



il datore di lavoro provvede affinché: **impianti, contenitori, imballaggi** contenenti *agenti cancerogeni o mutageni* siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile ed in conformità al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03 e s.m.i. (quindi al Regolamento CLP, oggi)

Segnaletica di sicurezza e CLP

Nel Titolo V troviamo il riferimento all'allegato XXVI

ALLEGATO XXVI
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

ALLEGATO XXVI PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui *alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni* i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'**ALLEGATO XXV** che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.




Segnaletica di sicurezza e CLP


Direttiva 2014/27/UE da recepire entro il 1 giugno 2015

“I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.”

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. “



cancellato



solo per depositi di un certo quantitativo

Modifiche classificazione armonizzata a seguito del Regolamento 790/2010 applicabile dal 1.12.2010: composti del nickel

028-002-00-7	nickel	231-111-4	7440-02-0	Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1	H351 H372** H317	GHS08 GHS07 Dgr	H351 H372** H317			S7
028-002-01-4	nickel powder; [particle diameter < 1 nm]	231-111-4	7440-02-0	Carc. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3	H351 H372** H317 H412	GHS08 GHS07 Dgr	H351 H372** H317 H412			
028-003-00-2	nickel monoxide; [1] nickel oxide; [2] bunsenite [3]	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Carc. 1A STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4	H350i H372** H317 H413	GHS08 GHS07 Dgr	H350i H372** H317 H413			
028-004-00-8	nickel dioxide	234-823-3	12035-36-8	Carc. 1A STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4	H350i H372** H317 H413	GHS08 GHS07 Dgr	H350i H372** H317 H413			
028-005-00-3	dimickel trioxide	215-217-8	1314-06-3	Carc. 1A STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4	H350i H372** H317 H413	GHS08 GHS07 Dgr	H350i H372** H317 H413			

Classificazione armonizzata : composti del cobalto

Skin Sens. 1 H317 Resp.Sens. 1B H334 Aquatic Chronic 4 H413

027-001-00-9	cobalt	231-158-0	7440-48-4	Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4	H334 H317 H413	GHS08 Dgr	H334 H317 H413		
027-005-00-0	cobalt sulfate	233-334-2	10124-43-3	Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 * Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H350i H341 H360F*** H302 H334 H317 H410	Carc. 1B; H350i; C ≥ 0,01 %; M-10	1
027-010-00-8	cobalt carbonate	208-169-4	513-79-1	Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H350i H341 H360F*** H334 H317 H400 H410	GHS08 GHS09 Dgr	H350i H341 H360F*** H334 H317 H410	Carc. 1B; H350i; C ≥ 0,01 %; M-10	1

Limiti specifici di concentrazione per classificare cancerogene le miscele più bassi dei limiti generici

Composti del cobalto: classificazione armonizzata ed autoclassificazione

Esempio pratico: dati riportati in etichetta e scheda di sicurezza differenti da quelli della classificazione armonizzata

Tossicità acuta per via orale	Categoria 4 ; H302
Tossicità acuta per via inalatoria	Categoria 1 ; H330
Grave lesione oculare/ irritazione oculare	Categoria 2 ; H319
Sensibilizzazione delle vie respiratorie	Categoria 1B ; H334
Sensibilizzazione cutanea	Categoria 1 ; H317
→ Cancerogenicità	Categoria 1B ; H350i
Tossicità per la riproduzione	Categoria 2 ; H361f
Solido infiammabile	Categoria 1 ; H228
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico	Categoria 1 ; H400
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	Categoria 1 ; H410



AWERBIO DI SEGNALAZIONE: PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H228 - Solido infiammabile. H302 - Nocivo per ingestione. H317 - Può provocare una reazione allergica sulla pelle. H319 - Provoca gravi irritazioni oculari. H330 - Mortale per inalazione. H334 - Può provocare sintomi di allergia o asma o difficoltà di respiro se inalato. H350i - Può provocare il cancro per inalazione. H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti durevoli nel tempo.

Composti del cobalto: classificazione armonizzata ed autoclassificazione

La nuova classificazione del cobalto ha subito severe modifiche in seguito alla registrazione REACH:

Cobalt powder n° registrazione 01-21195392-44-0000

E' questa classificazione che si deve considerare nella valutazione del rischio.

Il Cobalto è ora classificato dal registrante come Tossico, Cancerogeno e Pericoloso per l'ambiente, quindi è necessario verificare gli adempimenti inerenti a:

- Capo IX – D.Lgs.81/2008 in quanto è un agente cancerogeno***
- Rischio di incidenti rilevanti (SEVESO) in quanto tossico e pericoloso per l'ambiente***



Proposte di nuove classificazioni: glutaraldeide

Classificazione armonizzata

Nuova proposta di classificazione: lista delle intenzioni Skin Sens. 1A; H317

Classifications - CL Inventory - Windows Internet Explorer

AIP Inserted / Updated: CLP00
CLP Classification (Table 3.1)

Classification		Labelling			Specific Concentration limits, M-Factors	Notes
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)		
Acute Tox. 3 *	H301	H301		GHS06 GHS09 GHS05 GHS08 Dgr	Skin Irrit. 2; H315: $0,5\% \leq C < 10\%$ STOT SE 3; H335: $C \geq 0,5\%$ * Eye Dam. 1; H318: $2\% \leq C < 10\%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,5\% \leq C < 2\%$ Skin Sens. 1; H317: $C \geq 0,5\%$ Skin Corr. 1B; H314: $C \geq 10\%$	
Skin Corr. 1B	H314	H314				
Skin Sens. 1	H317	H317				
Acute Tox. 3 *	H331	H331				
Resp. Sens. 1	H334	H334				
Aquatic Acute 1	H400	H400				

Signal Words	Pictograms			
Danger				
	Skull and crossbones	Environment	Corrosion	Health hazard

DSD Classification (Table 3.2)

Internet 100%

start 3 Adobe Reader 3 Microsoft Of... Daneb (F:) La banca dati de... Classifications - ... 16.21

Dove trovare informazioni sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose

- [Allegato VI Regolamento CLP e successivi adeguamenti](#)
- Sito Istituto Superiore di Sanità <http://www.iss.it/dbsp/>
- **Inventario Classificazione ed etichettatura ECHA**
- Archivio miscele presso Istituto Superiore di Sanità (accessibile solo ai CAV)

<http://clp-inventory.echa.europa.eu/>
[proposte di nuove classificazioni](#)

<http://echa.europa.eu/it/clp-quiz>



Impatto applicazione CLP

Household products	EU	CLP (all cats.)
Laundry detergent (powder)		
Skin irritant	22%	100%
Eye irritant	100%	100%
Laundry detergent (liquid)		
Skin irritant	84%	100%
Eye irritant	100%	100%
Cleaning fluids		
Skin irritant	15%	100%
Eye irritant	65%	100%
Dishwashing liquid		
Skin irritant	88%	100%
Eye irritant	100%	100%



Fonte AISE: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products

Impatto applicazione CLP

COMPARTI LAVORATIVI

AGRICOLTURA

Numerosi prodotti fitosanitari da riclassificare e rietichettare, aumento PP classificati pericolosi, impatto sul rilascio e rinnovo dei patentini, possibilità di non usufruire delle misure di semplificazione per VDR

SANITA'

VDR da rivedere in base alle classificazioni di formaldeide (e gluteraldeide), registro esposti, presenza biocidi

PULIZIE

Aumento prodotti classificati pericolosi, moltissimi riclassificati e rietichettati, presenza biocidi e necessità di sostituirli come previsto dal Reg. 528/2012 (regolamento biocidi)

EDILIZIA

Vernici formulate, prodotti per il restauro: restrizioni all. XVII REACH punto 16 (carbonati di piombo) e punto 17 (solfati di piombo)
Cementi (cromo nel cemento): restrizione all. XVII REACH punto 47 composti del cromo VI

Gli algoritmi per la valutazione del rischio chimico: Movarisch ed il regolamento CLP

Il pericolo intrinseco di una sostanza viene identificato con le frasi H derivanti dalla sua classificazione CLP (armonizzata o autoclassificazione).

Lo score (punteggio) delle frasi H è stato attribuito utilizzando i criteri CLP.

Alcune novità:

attribuito uno score **molto elevato** alle frasi relative a **STOT RE o SE (H370,371,372,373)** perché sono classi di pericolo nuove e con effetti irreversibili ;

attribuito un punteggio **anche** a sostanze con OEL ma non pericolose (es. CO₂);

modificati gli score assegnati a **miscele non classificate pericolose** ma che contengono una sostanza con **OEL** o per le quali è possibile accedere alla SDS su richiesta;

le sostanze e miscele **tossiche** per **effetti acuti di cat. 1 o 2** hanno estrema rilevanza per gli aspetti di sicurezza chimica (intossicazione-infortunio).

Gli algoritmi per la valutazione del rischio chimico: Movarisch ed il regolamento CLP

Il rischio R deve essere calcolato per ogni lavoratore e per ogni sostanza e miscela per individuare la situazione peggiore

Per individuare l'indice di pericolo **P** di ogni sostanza o miscela, si utilizza la frase H con lo **score più elevato**

L'attribuzione del tempo di esposizione è **indipendente** dalla frequenza: si considera la giornata lavorativa peggiore con la maggiore esposizione

Il tempo di esposizione, quando si usano più agenti chimici pericolosi, è il tempo che **complessivamente** espone a tutti gli agenti chimici pericolosi.

Oltre i 10 metri di distanza dalla fonte dell'agente chimico pericoloso, il rischio è sempre irrilevante per la salute ($R_{\max} = 100 \times 0,1 = 10$) a meno che il lavoratore non abbia anche una esposizione diretta, in questo caso si **sommano** i due R ottenuti (indiretto e diretto)

La valutazione dell'esposizione cutanea è **obbligatoria** quando la frase H indica una via di assorbimento cutaneo (ma non solo...)

Miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015

Il regolamento CLP prevede l'applicazione di deroghe per le miscele che sono state immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015.

La **circolare 18439 del 29.05.2015 del Ministero della Salute** chiarisce che l'immissione sul mercato avviene <<all'atto **dell'offerta o messa a disposizione tra due diverse entità legali** a titolo oneroso o gratuito>> anche tra <<società che fanno parte dello stesso Gruppo industriale ma aventi **differenti Entità Legali**>> << **il fabbricante conto terzi e il proprio cliente**>>.

Chiarisce inoltre che l'immissione sul mercato può avvenire <<**anche senza il trasferimento fisico** della miscela purché si attesti l'avvenuta offerta>>.



Miscele etichettate DPP ancora nel magazzino il 1 giugno 2015

Si può beneficiare della deroga anche se le miscele sono fisicamente stoccate nei magazzini del produttore/distributore purché sia disponibile un documento che attesti il **trasferimento di proprietà** quale

- ordine di acquisto
- contratto di fornitura acquisto
- fattura di vendita.

Prodotti immagazzinati presso un distributore imballati ed etichettati, ma ancora di **proprietà del produttore** non possono beneficiare della deroga.

Se sono succedute **modifiche nella classificazione** della miscela o delle sostanze in essa contenute, la deroga non può essere applicata e la miscela va nuovamente classificata ed etichettata senza indebito ritardo.



Fabbricante per conto terzi



Il terzista che produce per un'altra azienda X e che etichetta con il nome dell'azienda X per la quale fa da terzista può usufruire della deroga?

Due diverse interpretazioni:

- 1) Il terzista è il responsabile della prima immissione sul mercato in quanto lo trasferisce (a titolo oneroso o gratuito) all'azienda X e quindi se questo avviene prima del 1° giugno 2015 l'azienda X può immettere sul mercato con etichetta vecchia anche nei due anni successivi
- 2) il terzista opera per l'azienda X ma la proprietà del prodotto è sempre della azienda X durante tutto il processo, quindi l'azienda X non può immetterlo sul mercato con etichetta vecchia dopo il 1° giugno 2015 perché è lui il responsabile della prima immissione sul mercato (anche se lo riceve prima dal terzista)

la proposta di FAQ da parte di ECHA che aveva lo scopo di individuare in capo a quale azienda (terzista o azienda committente) fossero gli obblighi di classificazione ed etichettatura secondo CLP non ha trovato un accordo tra gli SM ed è quindi stata ritirata. L'Italia ha sostenuto la seconda interpretazione in quanto il fornitore, responsabile dell'immissione sul mercato, non può etichettare con il nome di un'altra ditta senza apporre il proprio nome, a meno che non sia un distributore, e in tal caso se acquista prima del 1° giugno 2015 può rivendere inalterato nei due anni successivi.

Quindi un datore di lavoro che acquista una miscela pericolosa da un fabbricante o formulatore o distributore dopo il 1 giugno 2015 dovrà ricevere la miscela con le nuove etichette CLP

a meno ch 

non esita un ordine di acquisto, un contratto di fornitura/acquisto o una fattura di vendita della miscela con data anteriore al 1 giugno 2015.



**REACH e autorizzazione sostanze
SCADENZE 2015 - SDS e il nuovo regolamento
830/2015**



Dalla mancanza di informazioni alla produzione di informazioni

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

REACH è l' acronimo di: Registration, Evaluation, Autorization of CHemicals

Perché un nuovo regolamento? Per sopperire alle insufficienti informazioni sulle sostanze esistenti (immesse sul mercato prima del 1981)

LA PROTAGONISTA E' LA SOSTANZA:

non è più possibile utilizzare una sostanza che non sia registrata (o preregistrata, nei casi possibili e fino al 2018) o esentata dall'obbligo di registrazione



Candidate List, autorizzazioni ai sensi del Regolamento REACH: situazione al 2015

Candidate List: elenco delle sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sostanze altamente preoccupanti per la salute e per l'ambiente - Ultimo aggiornamento 15.06.2015: contiene 163 sostanze, aggiornata a giugno e dicembre di ogni anno.

Dall'inclusione in questa lista scattano alcuni obblighi [fornitura SDS, trasmissione informazioni agli utilizzatori a valle (no consumatori)].

L'inclusione di una sostanza in Candidate List può preludere all'autorizzazione.

Autorizzazione - Allegato XIV REACH

Ad oggi contiene 31 sostanze.

Scopo dell'autorizzazione è che le sostanze SVHC siano progressivamente **sostituite** da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. Riguarda solo l'uso e l'importazione (non la fabbricazione).

La richiesta di autorizzazione è specifica per uno o più usi.

REGOLAMENTO (UE) N. 125/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2012

recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»)

Nella tabella dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono aggiunte le voci seguenti:

Voce N.	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande (*)	Data di scadenza (**)		
11.	Giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34) Numero CE: 215-693-7 Numero CAS: 1344-37-2	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—
12.	Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) Numero CE: 235-759-9 Numero CAS: 12656-85-8	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015		

**Indicativamente
aggiornato ogni 2 anni
Ultima pubblicazione 14.08.2014
Reg. 895/2014**

(*) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006
 (**) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006

Sostanze in autorizzazione e relativi usi principali

Nome sostanza	N° CAS	N° EC	Usi
Benzilbutil ftalato (BBP)	85-68-7	201-622-7	Ammorbidente per resine, PVC e acrilici
Bis(2etilexil) ftalato (DEHP)	117-81-7	204-211-0	Plasticizzante
Dibutil ftalato (DBP)	84-74-2	201-557-4	Ammorbidente per adesivi e rivestimenti carta;repellente insetti nei tessuti
Diisobutil Ftalato (DIBP)	84-89-5	201-553-2	Ammorbidente,sostituto di altri ftalati
Cromato di piombo	7758-97-6	231-846-0	Produzione pigmenti,coloranti e prod. pirotecnici in polvere; lavaggio e sbiancamento
Piombo cromato molibdato solfato rosso (CI Pigment Red 104)	12656-85-8	235-759-9	Colorazione e rivestimento

Sostanze in autorizzazione e relativi usi principali

Nome sostanza	N° CAS	N° EC	Usi
Giallo di piombo solfocromato (CI Pigment Yellow 34)	1344-37-2	215-693-7	Colorazione, rivestimento, camouflage e marcatura munizioni
Tricloroetilene	79-01-6	201-167-4	Sgrassatura/pulitura metalli;solvente per adesivi; produzione composti organici clorurati e fluorurati
Cromo triossido	1333-82-0	215-607-8	Cromatura e come agente fissaggio nei preservanti legno a base acquosa
Acido cromico, acido dicromico			Sostanze generate sciogliendo in acqua triossido di cromo
2-4 dinitrotoluene	121-14-2	204-450-0	Produzione esplosivi, poliuretano, coloranti
Diarsenico pentossido	1303-28-2	215-116-9	Insetticida, erbicida, preservante legno, colorazione e verniciatura

Autorizzazione – Scadenze

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

21.11.2013 per i composti del piombo, e gli ossidi di arsenico
21.08.2013 per gli ftalati
21.02.2014 per il dinitrotoluene
21.10.2014 per il tricloroetilene
21.03.2016 per triossido di cromo e relativi acidi
21.03.2016 per cromati e dicromati

SCADUTA!

DATA DI SCADENZA TRASCORSA, richieste di autorizzazione all'uso presentate

21.02.2015 Ftalati
21.05.2015 Giallo di piombo solfocromato (CI Pigment Yellow 34)
31.05.2015 Piombo cromato molibdato solfato rosso (CI Pigment Red 104)
21.05.2015 Cromato di Piombo
21.05.2015 Diarsenico pentossido e triossido

DATA DI SCADENZA PROSSIMA

21.04.2016 Tricloroetilene
21.09.2017 Triossido di cromo
21.09.2017 Cromato e dicromato (di potassio e di sodio)

Autorizzazione – Scadenze

DATA DI SCADENZA TRASCORSA

musk xilene N° CAS 81-15-2 (detergenti, deodoranti per la casa, oli profumati, candele, aromatizzante) 21.08.2014

4,4'-Diaminodiphenylmethane (MDA) N° CAS 101-77-9 (agente reticolante nei polimeri ed indurente nelle resine epossidiche in circuiti stampati, produzione poliuretano, articoli di abbigliamento) (21.08.2014)

NESSUNA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATA

Queste sostanze non possono più essere utilizzate tal quali o in miscela, né vendute né incorporate in articoli!!!!

Devono scomparire dal mercato

RICHIESTA ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL MINISTERO NELL'AMBITO DI UN PROGETTO PILOTA EUROPEO

Possibili conseguenze dell'inserimento in allegato XIV

Informazioni lungo la catena di approvvigionamento

- Aggiornare SDS senza indugio dopo la concessione (o rifiuto) di un'autorizzazione {art. 31 (9b)}, in particolare la sezione 15.2
- Se la SDS non è richiesta, gli utilizzatori a valle e/o distributori devono **comunque essere informati** dei dettagli di eventuali autorizzazioni concesse o negate {art. 32 (1b)}
- **Riportare il numero di autorizzazione sull'etichetta** della sostanza prima di immetterla sul mercato per un uso autorizzato (o su quella di una miscela contenente la sostanza, prima di immetterla sul mercato)
- Ciò deve aver luogo **senza indugio**, non appena il numero di autorizzazione è stato pubblicato a norma dell'art. 64(9) [art.65]

Possibili conseguenze dell'inserimento in allegato XIV

Obblighi degli utilizzatori a valle (aziende utilizzatrici)

- **Conformarsi** alle condizioni descritte nell'autorizzazione concessa ad un attore a monte
- **Notificare all'Agenzia** se l'uso della sostanza è fatto nell'ambito di un'autorizzazione concessa a un attore a monte **entro tre mesi** dalla prima fornitura della sostanza autorizzata (tal quale o componente miscela o incorporata in un articolo) [Art. 66(1)]
- La notifica deve essere fatta dall'utilizzatore a valle sia che si tratti di un formulatore, sia che si tratti di un **utilizzatore finale**
- ECHA istituirà un registro delle notifiche a disposizione delle Autorità Competenti

Attenzione!

Quello che deve essere chiaro è che gli **utilizzatori a valle** possono continuare ad utilizzare **una sostanza** in quanto tale, o componente di una miscela o incorporata in un articolo, purché

AD OGGI, sia stata richiesta l'autorizzazione al proprio uso prima della "data presentazione domande" oppure fino alla "data di scadenza" se non è stata presentata domanda di autorizzazione

IN FUTURO, sia stata autorizzata per il proprio uso e la utilizzino in modo conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione.

In entrambi i caso, in caso contrario,

o dopo la data di scadenza si cessa l'uso della sostanza (e non potrà più essere fornita ad eventuali clienti dopo tale data)

o l'utilizzatore a valle si fa carico della richiesta di autorizzazione per tale uso.



Attenzione!

Una volta che l'autorizzazione è concessa a monte, l'utilizzatore a valle deve ricevere informazioni a tale riguardo dal suo fornitore, **nel sottopunto 15.2 della scheda di dati di sicurezza** oppure a norma dell'articolo 32 del REACH.

Anche prima della data di scadenza, nel sottopunto 15.2 deve comparire l'informazione che la sostanza (in quanto tale o componente una miscela) è compresa nella Candidate List (con data di inserimento) e/o nell'allegato XIV (con data di scadenza).

Il numero di autorizzazione deve essere indicato anche **sull'etichetta** delle sostanze e miscele immesse sul mercato in conformità dell'articolo 65 del REACH e **nel punto 2** della SDS, quando richiesta, altrimenti il destinatario deve essere informato a norma dell'articolo 32 del REACH.



Attenzione!

Le ricadute sulla valutazione del rischio sono di tre livelli:

1° **sostituzione della sostanza** con altre meno pericolose (non oggetto di autorizzazione o i cui usi sono autorizzati) oppure con lavorazioni alternative che non ne richiedano l'impiego

2° **adeguamento alle condizioni** previste dall'autorizzazione, confrontando per proprie condizioni d'uso con quelle autorizzate ed eventualmente modificandole per soddisfare a quanto disposto in autorizzazione

3° **rimanere aggiornati** sul rilascio dell'autorizzazione in quanto è a tempo determinato e va rinnovata



Obblighi delle aziende utilizzatrici (datori di lavoro)

Riferiti in particolare ai composti del piombo

- **Sapere** che alcuni composti del piombo sono nell'allegato XIV del Regolamento REACH e verificare le informazioni ricevute dal fornitore con la scheda di sicurezza (in particolare nella sezione 15);
- **Verificare** prima della data di scadenza che sia stata presentata una richiesta di autorizzazione per il proprio uso; in caso negativo, si può utilizzare la sostanza o miscela che la contiene fino alla data di scadenza; dopo va sostituita o va trovato un fornitore che abbia chiesto /ottenuto l'autorizzazione;
- **Conformarsi** alle condizioni descritte nell'autorizzazione, una volta concessa ad un attore a monte della catena di approvvigionamento;

Obblighi delle aziende utilizzatrici (datori di lavoro)

Riferiti in particolare ai composti del piombo

- **Verificare** che il proprio uso sia coperto dall'autorizzazione rilasciata;
- **Notificare** all'Agenzia se l'uso della sostanza è fatto nell'ambito di un'autorizzazione concessa a un attore a monte **entro tre mesi** dalla prima fornitura della sostanza autorizzata (tal quale o componente miscela) [Art. 66(1)].
- La notifica deve essere fatta dall'utilizzatore a valle sia che si tratti di un formulatore, sia che si tratti di un **utilizzatore finale** (ad es. azienda metalmeccanica con reparto di verniciatura).
- **In base alle eventuali azioni intraprese, aggiornare il documento di valutazione dei rischi**
- **sostituire le sostanze presenti nell'allegato XIV**

Regolamento REACH e schede di dati di sicurezza

- Nel regolamento REACH la diffusione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento avviene attraverso la Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS)
- Il Regolamento REACH costituisce la base giuridica della SDS e ne conferma i principi base ed i contenuti.
- Le schede devono essere elaborate tenendo conto del regolamento CLP.
- Il Regolamento REACH prevede che in alcuni casi vengano allegati alla SDS gli scenari di esposizione per gli usi identificati della sostanza.
- Nella SDS vi è una stretta relazione tra REACH e CLP





Valutazione del rischio e scheda di sicurezza

La valutazione del rischio relativa all'impiego di prodotti chimici in ambiente di lavoro non può prescindere dalle pertinenti SDS (art. 223 DLgs 81/08 c.1 lettera b)

Art. 223 c.4 - Fermo restando quanto previsto dai Decreti legislativi e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

Art. 227 c. 4 - Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Decreti legislativi e successive modificazioni.

Questo vale anche per le informazioni contenute nello SCENARIO DI ESPOSIZIONE allegato alla Scheda di Sicurezza Estesa (eSDS)

Le informazioni fornite dalle schede di dati di sicurezza devono anche essere conformi alle prescrizioni della direttiva 98/24/CE recepita in Italia con il DLgs 81.

Regolamento REACH – Titolo IV: informazioni catena di approvvigionamento

Art. 31

Schede di Dati di Sicurezza (SDS)
(Allegato II)

Art. 32

Obbligo di comunicazione di informazioni

Quando non è prescritta una SDS

Art. 33

Sostanze in articoli contenenti > 0.1% di una SVHC

Art. 34

Obbligo di comunicazione a monte della catena d'approvvigionamento

Art. 35

Accesso dei lavoratori alle informazioni

Art. 36

Obbligo di conservare le informazioni per 10 anni

REACH

Regolamento 453/2010

31.5.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/1

**Il Reg. 453/2010 ha
modificato l'allegato II
del REACH (SDS)**

II

(Atti non legislativi)

**Vedremo poi il
Regolamento 830/2015**

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE


del 20 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH)

**Dal 1 dicembre 2012 le SDS vanno redatte secondo il reg.
453/2010, costituito a sua volta da:**

- All. I (applicazione 2010-2015)
- All. II (si applica(va) dal 2015 in poi)

Regolamento 830/2015 del 28 maggio 2015



Modifica il Regolamento **REACH** per quanto riguarda **le Schede dati di sicurezza (Allegato II)**.

La necessità di questo nuovo aggiornamento dell'Allegato II al REACH è derivata dal fatto che il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore contemporaneamente due modifiche di tale allegato che potrebbero entrare in contrasto tra loro. Una è quella introdotta dall'art. 59.5 del CLP e l'altra invece dal Reg. (UE) n. 453/2010.

Inoltre l'allegato II deve essere conforme alla quinta revisione del GHS.

Per evitare confusione su quale Allegato II applicare, si è provveduto a predisporre **un nuovo allegato II** che, in conformità all'art. 1 del Reg. (UE) 2015/830, **si applica a partire dal 1° giugno 2015**.

Regolamento 830/2015 del 28 maggio 2015



L'articolo 2 del Reg. 830 chiarisce che **tutte le schede dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono ancora essere utilizzate fino al 31.05.2017.**

Tuttavia se si individuano modifiche sostanziali (REACH art. 31.9) che vanno ad incidere sulla gestione dei rischi allora sarà necessario e obbligatorio aggiornare le SDS fornite anteriormente al 1° giugno 2015.

In tal caso la deroga sopra indicata non si potrà applicare.

Se il 1° giugno 2015 si rietichetta una miscela già sul mercato secondo CLP, è necessario aggiornare la SDS, anche qualora non si modifichi la composizione della miscela, perché l'etichetta dell'imballaggio deve corrispondere a quella riportata nella sottosezione 2.2 della SDS.

N.B.



Cosa succede allora alle SDS dal 1 giugno 2015?

Dal 1° giugno 2015 le SDS sia delle sostanze che delle miscele dovranno riportare solo la classificazione CLP e dovranno conformarsi all'allegato II secondo il Reg. 830/2015.

La doppia classificazione per le sostanze, secondo CLP e secondo la direttiva sostanze pericolose, non sarà più riportata.

Le SDS di miscele immesse su mercato (vendute e sullo scaffale dei rivenditori) prima del 1 giugno 2015, potranno avere il formato dell'allegato I (doppia classificazione per le sostanze) o dell'allegato II del reg. 435/2010 fino al 1° giugno 2017.

Ciò significa che le SDS delle miscele presenti nelle aziende il 1° giugno 2015 non andranno da quel momento sostituite (tutte) obbligatoriamente dal fornitore (a meno di modifiche sostanziali del contenuto/classificazione nel frattempo sopravvenute). *Alla seguente fornitura dovranno però essere fornite conformi al reg. 830.*

Art 31.9 REACH: aggiornamento SDS

I fornitori **aggiornano tempestivamente la SDS:**

- a) non appena si rendono disponibili **nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli (inclusione in Candidate list, ad es.);**
- b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
- c) allorché è stata imposta una restrizione.

Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato II del presente regolamento prima del 1° giugno 2017.

**Art. 2.4
Reg. 453/2010**

Raccomandazione di rivedere periodicamente i contenuti nella loro totalità con frequenza commisurata ai pericoli della sostanza o miscela. **Può valere anche per i DDL**



Alcune modifiche introdotte del reg. 830/2015

SEZIONE ALLEGATO II	MODIFICA
Punto 0.5 Altre prescrizioni in materia di informazioni	Informazioni ambientali e di sicurezza richieste per i marittimi in caso di trasporto alla rinfusa
Sottosezione 2.3 Altri pericoli	Maggiori dettagli sulla formazione di atmosfere esplosive
Sottosezione 5.1 Mezzi di estinzione	Precisazioni riguardanti mezzi per prevenire esplosioni di polveri
Sottosezione 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura	Aggiunto punto c) obbligo di fornire raccomandazioni per segnalare operazioni e condizioni che creino nuovi rischi, modificando le proprietà della sostanza o miscela, e le contromisure appropriate

Alcune modifiche introdotte del reg. 830/2015

SEZIONE ALLEGATO II	MODIFICA
Sottosezione 8.1 Parametri normativi	Aggiornati i riferimenti normativi a cui far riferimento per gli OEL
Sottosezione 11.1	Obbligo di indicare sempre gli effetti tossicologici per tutte le classi di pericolo elencate nella sezione stessa
Sottosezione 12 Informazioni ecologiche	Introdotte alcune precisazioni
Sottosezione 14.7	Aggiornati i riferimenti normativi sul trasporto rinfuse MARPOL
Sezione 15 Informazioni sulla regolamentazione	Aggiornati i riferimenti normativi

Sezioni importanti della scheda di sicurezza

SEZIONE 1: identificazione del prodotto e del produttore

1.1 Se è una sostanza, troviamo il numero di registrazione. La SDS può riferirsi anche a famiglie di prodotti.

1.2 Troviamo gli usi pertinenti coerenti con la registrazione; può essere indicato se l'uso è industriale o professionale. Usi sconsigliati: es. ECFIA sconsiglia l'utilizzo a spruzzo delle FCR.

1.4 il numero telefonico di emergenza deve essere quello di uno o più CAV autorizzati

SEZIONE 2: indicazione dei pericoli

2.1 e 2.2 Qui vanno indicate la classificazione ed etichettatura (con pittogramma) della sostanza o miscela ai sensi del CLP, che deve essere identica a quella indicata nella notifica ECHA. Va indicato qui anche il n° di autorizzazione

2.3 Si possono trovare indicazioni su altri rischi non inclusi in classificazione (irritazione meccanica, effetti respiratori dovuti a silice, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico).

Usi sconsigliati

NITRATO DI POTASSIO

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati	
Distribuzione industriale. Uso industriale per la formulazione di preparati di prodotti fertilizzanti. Formulazione professionale di prodotti fertilizzanti. Uso professionale come fertilizzante nell'azienda agricola - carico e distribuzione in campo (incluso il trattamento del terreno). Uso professionale come fertilizzante nelle serre (per esempio fertirrigazione, incluso il controllo del pH delle soluzioni di fertilizzante con acidi). Uso professionale come fertilizzante liquido in campo aperto (per es. fertirrigazione). Uso professionale come fertilizzante - manutenzione delle apparecchiature.	
Usi da evitare	: Altra industria non specificata
Ragione	: Data la mancanza di esperienza o dati, il fornitore non può approvare questo uso.

Tempra con Sali fusi



1.1 Identificatore del prodotto

POTASSIO PERMANGANATO (T517031; T517431; T517731)

PERMANGANATO DI POTASSIO ; Numero di registrazione (CE) : 01-2119480139-34 ; Nr. CAS : 7722-64-7 ; Nr. CE : 231-760-3 ; Nr. Indice : 025-002-00-9

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele

Impiego in laboratori

Uso come prodotto chimico per il trattamento delle acque

Uso in sintesi chimica

Sezioni importanti della scheda di sicurezza

SEZIONE 3: composizione/informazione sui componenti

Per le miscele, troviamo le singole sostanze pericolose e relativa classificazione CLP, le sostanze con limite di esposizione professionale, le sostanze PBT e vPvB, il range di concentrazione e il numero di registrazione delle singole sostanze. Eventuale indicazione di applicazione di note specifiche (es. declassamento lane minerali tramite nota R o Q).

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo, ossia i valori limite di esposizione occupazionale (vanno indicati i valori limite nazionali dell'Allegato XXXVIII D.Lgs 81/08), i DNEL/PNEC se determinati, le metodiche di misura.



8.2 Controlli tecnici, che per una miscela possono essere ricavati dallo scenario di esposizione, in particolare le RMM (misure di gestione del rischio).

Deve essere esplicitato il tipo di DPI .

Devono essere indicate anche le misure di gestione del rischio per controllare l'esposizione ambientale.

Miscela in polvere a base epossidica

Verniciatura a polvere con processo elettrostatico di superfici non termosensibili – Solo uso industriale.

Pittogramma	DPI	Marcatura	Norme CEN	Osservazioni
	Maschera filtrante per polveri	FFP1 / P1 (EN149 / EN143)	EN 149:2001	Sostituire quando si nota un aumento della resistenza alla respirazione. EN 149:2001 - 3 categorie: FFP1 - efficienza filtrante 78% FFP2 - efficienza filtrante 92% FFP3 - efficienza filtrante 98%.
				Se la concentrazione è maggiore del TLV e inferiore a 4 volte il TLV è necessario utilizzare un facciale filtrante FFP1. Se la concentrazione è compresa tra 4 volte il TLV e 10 volte il TLV è necessario utilizzare un facciale filtrante FFP2. Se la concentrazione è compresa tra 10 volte e 30 volte il TLV è necessario utilizzare un facciale filtrante FFP3.
Pittogramma	DPI	Marcatura	Norme CEN	Osservazioni
	Occhiali, maschere, visiere, schermi di sicurezza	Occhiali protettivi (EN 166)	EN 166	Pulire e disinfettare quotidianamente secondo le istruzioni del produttore

Sezioni importanti della scheda di sicurezza

SEZIONE 9: proprietà fisico-chimiche

Tutte le proprietà vanno indicate. Per una miscela, i parametri pertinenti dovrebbero essere ricavati sperimentalmente, a meno di informazioni disponibili adeguate ed attendibili.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Le sostanze di una miscela possono **interagire fra loro** nell'organismo, determinando differenti tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza, l'azione tossica può essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in essa contenute. Questo va tenuto in considerazione quando si forniscono informazioni tossicologiche in questa sezione della scheda di dati di sicurezza.

Sezione 13 Considerazioni sullo smaltimento

Le indicazioni per lo smaltimento devono essere secondo il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Miscela in polvere a base epossidica

Verniciatura a polvere con processo elettrostatico di superfici non termosensibili – Solo uso industriale.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico	Polvere fine
Colore	Vedere la descrizione della miscela nell'intestazione SDS
Odore.....	Non determinato
Soglia di odore.....	Non determinato
pH.....	Non determinato
Punto di fusione o di congelamento.....	< 50°C (rammollimento)
Punto di ebollizione iniziale.....	Decompone a temperature > 250°C
Intervallo di ebollizione.....	Non applicabile (decompone prima di aver raggiunto il punto d'ebollizione, colonna 2, allegato VII, reg. REACH)
Punto di infiammabilità.....	Non applicabile (non rilevante per i solidi, Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.7a: Endpoint specific guidance)
Tasso di evaporazione	Non determinato
Infiammabilità di solidi e gas.....	Non determinato
Limite inferiore infiammabilità.....	Non determinato
Limite superiore infiammabilità.....	Non determinato
Limite inferiore esplosività.....	40 - 70 g/m ³
Limite superiore esplosività.....	Non determinato
Tensione di vapore.....	Non determinato
Densità dei vapori.....	Non determinato
Densità relativa.....	1,6 g/cm ³
Solubilità in acqua	Non solubile
Solubilità in solventi organici.....	Non determinato
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	Non determinato
Temperatura di autoaccensione.....	450 - 600°C (miscela polvere / aria)
Temperatura di decomposizione.....	> 250°C
Viscosità.....	Non applicabile (non rilevante per i solidi, Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.7a: Endpoint specific guidance)
Proprietà ossidanti.....	Non determinato

Sezione 11: informazioni tossicologiche

Tossicità specifica per organi bersaglio
(esposizione singola) : Può provocare sonnolenza o vertigini.

Il prodotto è molto volatile, anche a temperatura ambiente. L'esposizione ad alte concentrazioni di vapori, particolarmente in ambienti chiusi o non adeguatamente ventilati, può provocare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento, fino alla perdita di coscienza.

Ricaduta sulla VDR

Sezioni importanti della scheda di sicurezza

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 In questo punto deve essere indicato se una sostanza è inclusa in Candidate List e da quando, eventuali restrizioni oppure se è oggetto di autorizzazione. Vanno indicate anche prescrizioni normative nazionali (es. regolamento gas tossici) o comunitarie (Seveso III, emissioni VOC).

15.2 Deve essere indicato se è stato effettuato un Rapporto di Sicurezza Chimica. In caso affermativo, se la sostanza è registrata, alla sua SDS dovranno essere allegati gli **scenari di esposizione** per tutti gli usi pertinenti dell'utilizzatore.

SEZIONE 16 Altre informazioni

Deve essere riportato il testo completo delle frasi H.

Può essere indicato se la SDS contiene uno scenario di esposizione in forma integrata (SUMI) ed in quali sezioni è stato incluso

Possono essere riportate informazioni supplementari da fornire ai lavoratori (durante attività specifiche, ad es. rimozione).

Devono essere indicate le sezioni oggetto di revisione.

SCENARIO DI ESPOSIZIONE per ogni uso pertinente.

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo l'Allegato II del Regolamento 1907/2006 (REACH)

tricloroetilene

Versione: 1.0

Data di emissione: 28/06/2013

Data di stampa: 28/06/2013

N. CAS 79-01-6

Indicazioni di pericolo

H350 Può provocare danni alla riproduzione a seguito di esposizione comportata
H341 Sospettato di danneggiare la fertilità o la gravidanza
nessun'altra via di esposizione
H319 Provoca grave irritazione
H315 Provoca irritazione
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini
H412 Nocivo per gli organismi acquatici

Consigli di prudenza

Sottosezione da compilare
Secondo il Reg. 127/2008, art. 17, par. 1, lettera a), si applicano i consigli di prudenza, se non quelli specificati in questa scheda.

Informazioni di pericolo

-

Numero di autorizzazioni

Verificare nella propria scheda di sicurezza REACH in quanto la sostanza è autorizzata.

2.3. Altri pericoli

Dato non rilevante.

SEZIONE 3. INFORMAZIONI

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR e RID: la sostanza non è pericolosa per l'ambiente.

ADN: la sostanza è pericolosa per l'ambiente solo in cisterne secondo ADN.

Codice IMDG: la sostanza non è un inquinante marino.

14.6

Il trasporto
ha

14.7

Non
Tip
Cat

Altri

Nes

SE

SE

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Autorizzazioni e/o Restrizioni d'uso:

Autorizzazioni: Sostanza inclusa nell'allegato XIV del Reg. 1907/2006 (Reg. 348/2013) [data di inclusione: 17/4/2013; data di scadenza: 21 aprile 2016].

Restrizioni d'uso: - Sostanza inclusa nell'allegato XVII del Reg. 1907/2006 voce n° 3 - sostanze o miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della dir. 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a

Questa SDS non ha alcun valore legale ma è un MODELLO DI SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA da utilizzare, modificare e integrare adattandolo alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.

Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Molto importante per la VDR e per le azioni che deve intraprendere il DDL

Entro questa data la sostanza non potrà essere più immessa su mercato né usata senza autorizzazione all'uso o esenzione dall'obbligo di autorizzazione

E nel caso di sostanze o miscele per cui non è prescritta la SDS?

Reg. REACH - Titolo IV – Art. 32

OBBLIGO DI COMUNICARE INFORMAZIONI A VALLE QUANDO NON E' PRESCRITTA UNA SDS

Il fornitore è tenuto a comunicare al destinatario:

- numero di registrazione (della sostanza o delle sostanze componenti la miscela)
- se la sostanza è soggetta ad autorizzazione
- precisazione sulle eventuali restrizioni
- ogni altra informazione disponibile per consentire di applicare misure appropriate di gestione dei rischi

Lana di roccia Scheda di istruzioni corretto uso

Prodotto isolante

Informazioni sull'uso sicuro delle miscele - SUMI

La trasmissione delle informazioni sull'uso sicuro delle miscele è una delle novità più rilevanti del REACH che presenta le maggiori criticità.

I destinatari di una miscela pericolosa (accompagnata quindi da SDS), che contiene sostanze registrate pericolose per le quali è obbligatoria una SDS estesa, devono ricevere dal loro fornitore informazioni sui pericoli della miscela e sulle condizioni per il loro uso sicuro: SUMI

SAFE USE of MIXTURES INFORMATION = SUMI

<< Analyse the **information needs** of the different **end-user** groups and **improve** the **presentation of information** on **safe use of mixtures** in the safety data sheet (either in exposure scenarios or in the main body of the document).>>

Informazioni sull'uso sicuro delle miscele - SUMI

Per le miscele in quanto tali il REACH non impone l'obbligo di preparare lo scenario di esposizione.


Il REACH però impone l'obbligo di comunicare a valle della catena di approvvigionamento l'informazione sull'uso sicuro di una miscela rispetto a tutti i suoi usi previsti.

Le SUMI sono quindi lo strumento per realizzare tale obbligo.

Includono sia le Condizioni Operative (OC) che le Misure di gestione del rischio (RMM) contenute nello scenario di esposizione delle singole sostanze.

Ci sono tre modalità su come includere le SUMI nella SDS:

- 1) **Integrarle nel corpo della SDS**
- 2) Consolidarle in un allegato alla SDS
- 3) Riportare in allegato alla SDS della miscela gli scenari di esposizione pertinenti delle sostanze componenti



Linea Guida "Orientamenti per gli utilizzatori a valle" ECHA 2014

Informazioni sull'uso sicuro delle miscele integrate nel corpo centrale della SDS

Approccio consigliato quando si comunicano informazioni agli utilizzatori finali e quando vi sia un numero relativamente limitato di usi identificati e/o condizioni d'uso.

Le informazioni provenienti dallo scenario di esposizione si troveranno:


Sezione 7: informazioni su condizioni di stoccaggio, misure per prevenire i rilasci e le dispersioni

Sezione 8: informazioni sui controlli dell'esposizione e la protezione individuale

Sezioni 8 e 13: informazioni sulle misure di prevenzione primaria per controllare l'esposizione e i trattamenti dei rilasci ambientali

Sezione 15: informazioni sulla realizzazione di una valutazione di sicurezza chimica per la sostanza in quanto tale o in miscela

Sezione 16: fonti dei dati per redigere la SDS, informazioni sulla messa in scala, indicazione di quali sezioni sono state integrate con SUMI.



8.2.1 MISURE TECNICHE APPROPRIATE DI CONTROLLO – SDS Fibre ceramiche

<i>Destinazione d'uso</i>	<i>RMM - Cronologia dei Controlli</i>
<p>Usi terziario- Manutenzione e interventi di servizio (Industriale o professionale) Processo: Piccoli interventi di riparazione che comportano la rimozione e l'installazione di materiali a base di RCF. Utilizzare i materiali in un sistema chiuso con un sistema di controllo per l'accesso o senza accesso.</p> <p>Riferimento ES 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Usare se possibile pezzi pretagliati o preformati. - Limitare l'accesso ai soli operatori qualificati ed autorizzati. - Ove possibile svolgere le operazioni di taglio manuale in un'area isolata utilizzando un banco di lavoro in aspirazione. - Pulire il posto di lavoro regolarmente durante il turno utilizzando un aspiratore HEPA. - Vietare l'uso di spazzole a secco e di aria compressa. - Imballare e sigillare gli scarti alla fonte. - Utilizzare maschere PPE e RPE adeguate. - Impiegare buone norme igieniche.
<i>Destinazione d'uso</i>	<i>RMM - Gerarchia dei Controlli</i>
<p>Usi terziario – Installazione e rimozione (industriale o professionale) Interventi di larga scala per la rimozione e l'installazione delle RCF nei processi industriali. Interventi di larga scala per la rimozione e l'installazione eseguiti da professionisti.</p> <p>Riferimento ES 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dove praticamente possibile, racchiudere o isolare la zona di lavoro. - Ammettere solo personale autorizzato. - Umidificare le fibre prima della loro rimozione ove praticamente possibile. - Dove praticamente possibile utilizzare uno spruzzatore d'acqua o un sistema di aspirazione. - Utilizzare un tavolo aspirante per le operazioni di taglio manuale dei prodotti di fibra. - Proteggere le sezioni di taglio durante il trasporto per evitare esposizioni secondarie. - Dove possibile usare maniche multiple di aspirazione per le pulizie di fondo o aspiratori portatili dotati di filtri HEPA. - Tenere i contenitori degli scarti vicino alla fonte degli stessi. Vietare l'uso di spazzole a secco e di aria compressa per le pulizie. - Solo personale esperto. - Utilizzare maschere PPE e RPE appropriate alle concentrazioni previste.

**SEZIONE 8.2.2 Indicata
maschera FFP3**

SUMI: Example AISE





Downstream Users of Chemicals Co-ordination group







SUMI: Safe Use of Mixtures Information for end-users	A·I·S·E
AISE_SUMI_13.1.b.v1: Professional use of drain unblockers	

General description of the process covered	
Use of drain unblocking products by professional end-users	
<i>This information is linked to AISE_SWED_13.1.b.v1</i>	
Sector of use (SU): 22	Professional
Process Category (PROC) 13	Dipping & pouring

Operational conditions	
Maximum duration	10 minutes per day.
Process conditions	Process is carried out at room temperature.
	In case of dilution, tap water at a maximum temperature of 45 degrees Celcius is used.
	No LEV needed; good general ventilation at workplace is sufficient.

Risk management measures	
Conditions and measures related to personal protection equipment (PPE), hygiene and health evaluation and the environment	Use gloves and safety goggles. See Section 8 of the SDS of this product for specifications.
	  Training of the worker in relation to proper use and maintenance of the PPE must be ensured.
Environmental measures	Prevent that the undiluted product reaches surface waters.

Note: This example is a draft and subject to change.

Good practise advice	
Don't eat or drink, don't smoke, no open flame	  
Wash hands after use Avoid contact with damaged skin Do not mix with other products	  
Spillage instructions	Dilute with water and mop up.
Additional good practice advice	Follow the product instructions as specified on the label or in the product information sheet and use good occupational hygiene practices as specified in Section 7 of the SDS of the used product.

Additional information on product composition	
In Section 2 of the SDS of products and on the label the classification of the undiluted product is provided.	
The classification of a product is based on the classified ingredients in the products. All ingredients contributing to the classification of the mixture are mentioned in Section 3 of the SDS.	
Relevant limit values of the ingredients on which the exposure assessment is based, are stated in Section 8 of the SDS.	
This product may contain sensitizing ingredients, that may cause an allergic reaction in certain people. Section 15 of the SDS states these ingredients, when applicable to the product.	

Disclaimer: This is a generic document for communicating conditions of safe use of a product. If a GEIS code is mentioned in Section 1 of the SDS of a product, the formulator of that product declares that all substances in the mixture are present in such concentration, that the use of the product within the conditions of the GEIS CSP documents is safe, according to the GEIS Formulator Guidance. When available, this safe use is ensured by evaluating the results of the chemical safety assessments as performed by the raw material suppliers. When no chemical safety assessment has been carried out by the supplier for an ingredient that contributes to the classification of the mixture, the formulator has performed a safety assessment himself.

Following Occupational Health legislation, the employer of workers that use products that are assessed as safe following GEIS conditions remains responsible for communicating relevant use information to employees. When developing workplace instructions for employees, Generic Exposure Information Sheets should always be considered in combination with the SDS and the label of the product. The GEIS Guidance for End Users provides more information.

The AISE is under no conditions liable for any damage, no matter of what kind, which is the direct or indirect consequence of acts and/or decisions (partly) based on the contents of this document.

Che fare come DDL?

Perché è così importante per un DDL verificare se la SDS di una sostanza o miscela è accompagnata dagli scenari di esposizione o se gli usi sicuri della miscela sono riportati nel corpo della SDS della miscela?

Perché il DDL **DEVE** attuare le condizioni operative e le misure di gestione del rischio dello scenario di esposizione ricevuto o le SUMI che provengono dagli scenari di esposizione delle sostanze componenti la miscela (art. 37(4) REACH).

Per lo stesso motivo **DEVE** verificare che il proprio uso sia compreso nella sezione 1.2 della SDS e negli scenari di esposizione ricevuti.

In caso contrario

Interrompere l'uso della sostanza o miscela
Trovare una sostanza, miscela, processo alternativi
Preparare una propria relazione di sicurezza chimica



SDS, Pericolosità sostanze/miscele e VDR

RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE

- nuove informazioni di classificazione per la salute sez. 2 e 3 e su tossicologia sez. 11

- nuovi valori limite di esposizione (VLEP, OEL, TLV, DNEL ...) sez. 8

- nuove informazioni sulle misure di gestione del rischio sez. 6,7,8

Scenari di esposizione - SUMI

RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA

- nuove informazioni di classificazione e sui pericoli chimico – fisici sez. 2,3, 9

deposito sez. 7

utilizzo (usi)
sez. 1

gestione
emergenze
sez. 4, 5, 10

Occorre ottenere informazioni su sostanze

- ✓ chiedere informazioni sulla presenza di sostanze altamente preoccupanti (SVHC); troviamo informazioni sull'eventuale loro presenza nella sezione 3 della SDS (per una miscela)
- ✓ raccogliere informazioni sulla composizione dei materiali che compongono l'articolo, ad esempio chiedere il bill of material (BOM) o distinta base
- ✓ chiedere le schede di sicurezza o le schede informative di sicurezza dei prodotti utilizzati (materie plastiche, vernici, fluidi lubrificanti) ove applicabili (NO SDS di ARTICOLO!)
- ✓ verificare la presenza di sostanze da autorizzare o con restrizioni, ci sono obblighi che derivano dalla loro presenza (sostituzione o divieto d'uso)
- ✓ chiedere, chiedere, chiedere ai fornitori.....

Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

Accedi | Iscriviti | Cerca nel sito

Contatta HELPDESK

Helpdesk

La corretta implementazione del Regolamento REACH e l'uniforme applicazione in tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea è assicurata attraverso un sistema integrato e complesso di interazione tra Helpdesk nazionali (uno per ogni Stato membro).

Per l'Italia, l'autorità designata per la creazione e gestione dell'Helpdesk nazionale è il [Ministero dello Sviluppo Economico](#). Il punto di contatto dell'Helpdesk della rete REACH Helpnet è individuato presso lo stesso Ministero.

Ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, **l'Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche.**

I singoli Helpdesk nazionali hanno il compito, da un lato, di **assistere le imprese**, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento REACH e supportarli nella corretta interpretazione dei documenti di orientamento pratici forniti dall'[Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche \(ECHA\)](#) e, dall'altro, devono svolgere un'attività fondamentale di **interfaccia con gli altri Helpdesk nazionali, con l'Agenzia ECHA e con i servizi competenti** della Commissione europea per rispondere in maniera uniforme ai quesiti relativi alle responsabilità e agli obblighi ricadenti sui produttori, gli importatori, gli utilizzatori a valle e gli stakeholders coinvolti nell'attuazione del REACH.

L'azione pubblica non deve sostituire il ruolo pro-attivo richiesto all'industria nel controllo e nella gestione dei rischi delle sostanze chimiche, e non deve neppure sovrapporsi all'offerta di servizi privati in relazione alla prevedibile domanda di consulenza da parte delle imprese (specie delle PMI). **Il servizio pubblico ha invece lo scopo principale di fornire informazioni attendibili circa la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento e, nella fase iniziale, di orientare le imprese nell'interpretazione degli obblighi che loro incombono.**

L'[Helpdesk dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche \(ECHA\)](#), con sede a Helsinki, ha il compito di gestire gli aspetti tecnici, amministrativi ed operativi del Regolamento in costante intesa e contatto con gli Helpdesk nazionali e con gli uffici della Commissione europea.

Il controllo della corretta applicazione dei compiti e il perseguimento degli obiettivi affidati all'Helpdesk network (gli Helpdesk nazionali più l'Helpdesk dell'Agenzia europea) è assicurato dall'**Helpnet** composto dai punti di contatto per ogni Stato membro degli Helpdesk REACH, Helpdesk CLP e dal punto di contatto dell'Agenzia europea.

L'Helpdesk nazionale mette a disposizione dell'utente, attraverso il proprio sito web, le informazioni e novità riguardanti l'applicazione del Regolamento REACH ed ha inoltre sviluppato una serie di strumenti per agevolare le imprese e tutti i soggetti interessati nella comprensione del Regolamento e dei relativi obblighi.

Per poter accedere alle risposte ai quesiti più frequenti, già disponibili, è possibile cliccare sulla voce [FAQ](#). In caso di quesiti specifici non già disponibili nel sito, l'utente potrà fare apposita richiesta all'Helpdesk nazionale tramite la sezione [Contatta l'Helpdesk](#) attraverso la compilazione di un apposito formulario. I tempi di risposta possono variare in base alla complessità del quesito; lo staff tecnico dell'Helpdesk provvederà a dare risposta ai quesiti nell'arco di tempo più breve possibile. Laddove l'Helpdesk non possa dare una soluzione facendo ricorso alle risorse già disponibili, lo stesso si rivolgerà alla rete degli Helpdesk nazionali dei Paesi membri dell'UE, all'ECHA e, in ultima istanza, alla Commissione europea (DG Impresa).

Ulteriori strumenti sviluppati dall'Helpdesk sono:

- [Corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH](#);
- [Navigator sul processo di Autorizzazione e le SVHC inserite in candidate list](#);

<http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/>

Helpdesk Nazionale CLP

(IT) Responsabile: Paola Di Prospero Fanghella

Sei in: ISS > Helpdesk Nazionale CLP

CLP

I contenuti più aggiornati

Helpdesk nazionale CLP

In Italia è stato istituito presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell'Istituto Superiore di Sanità l'Helpdesk nazionale CLP, in ottemperanza all'articolo 44 del Regolamento 1272/2008 (CLP). Tale articolo stabilisce l'istituzione in ogni Stato Membro (SM) di un servizio nazionale di assistenza tecnica (Helpdesk) con lo scopo di fornire informazioni sulle responsabilità e i rispettivi obblighi del Regolamento ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, agli utilizzatori a valle e a qualsiasi altro soggetto interessato.

A livello europeo, l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha stabilito l'Helpnet che svolge un ruolo fondamentale di raccordo e di interfaccia fra tutti gli Helpdesk nazionali e i servizi competenti della Commissione...

Publicato il 04-03-2013 in Chi siamo , aggiornato al 12-08-2014 Leggi...

Condividi: [in Share](#) [Tweet](#) [G+1](#) [0](#)

<http://www.iss.it/hclp/>

Lo Sportello Informativo Telematico REACH e CLP in Emilia-Romagna

<http://www.reach-er.it/sportello-informativo-telematico>

Home

Tu sei qui: Home

Sportello informativo telematico

- Che cosa è il REACH
- Che cosa è il CLP
- FAQ per le imprese
- Chi controlla
- Eventi e formazione
- Links
- Contatti



I regolamenti REACH e CLP hanno implicazioni non solo per l'industria chimica, ma per tutti i comparti industriali in cui si utilizzano sostanze chimiche (meccanica, elettronica, automotive, tessile, legno e mobili, produzione carta e stampa, gomma e plastica, petrolifero).

Per aiutare le imprese della regione Emilia-Romagna ad orientarsi nella complessa fase di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, il **Sistema camerale emiliano-romagnolo**, in collaborazione con il **Coordinamento REACH-CLP della Regione Emilia-Romagna**, a cui partecipano i **Dipartimenti di Sanità Pubblica delle 11 Aziende USL** (in qualità di Autorità Competenti per la vigilanza ed il controllo sull'applicazione dei Regolamenti Europei delle sostanze chimiche), ha attivato er.it mettendo a disposizione un **SERVIZIO INFORMATIVO** risoluzione dei quesiti.

Il servizio è **completamente gratuito** e rientra nelle attività offerte dalla rete Enterprise Europe Network, che da collaborazione col Ministero Sviluppo Economico, ha attivato **Sportelli Informativi Territoriali REACH**.

In Emilia-Romagna lo sportello **SIT REACH** è presso l'**U Camere di commercio**.

Da questo portale è possibile accedere ai siti istituzionali, ai guide più importanti per avere gratuitamente informazioni



The screenshot shows a web browser window displaying the website for the REACH-CLP information portal. The browser's address bar shows the URL: <http://www.ausl.re.it/servizi/servizi-territoriali/dipartimento-di-sanit%C3%A0-pubblica/sportello-informativo-reach-clp>. The website header includes the logo of the Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna and the Azienda Unita Sanitaria Locale di Reggio Emilia. The main content area is titled "Sportello informativo REACH-CLP" and contains introductory text about the service, a list of frequently asked questions (FAQ), and a section for "Personale" with contact information for Ferdenzi Patrizia. The browser's taskbar at the bottom shows the system tray with the date 17/11/2015 and time 12:02.

<http://www.ausl.re.it/servizi/servizi-territoriali/dipartimento-di-sanit%C3%A0-pubblica/sportello-informativo-reach-clp>

Necessità di aggiornare la valutazione dei rischi

In caso di utilizzo di sostanze in quanto tali o in miscele presenti in

- Candidate list**
- Allegato XIV REACH**
- Allegato XVII REACH**

il DDL deve interrogarsi sulla necessità di rivedere il proprio DVR

Da verificare anche le proposte di:

- nuove classificazioni**
- nuove sostanze SVHC da inserire in Candidate List**
- nuove proposte di autorizzazione**
- nuove restrizioni da inserire nell'allegato XVII**



<http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions>

<http://echa.europa.eu/it/registry-of-current-restriction-proposal-intentions>


<http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list>

Necessità di aggiornare la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio in relazione all'utilizzo di agenti chimici (compresi cancerogeni/mutageni) potrà ritenersi ancora valida nei seguenti casi:

- non c'è variazione della classificazione di pericolo;
- non è stata fornita una nuova SDS
- gli usi sono quelli riportati nella SDS e nello scenario di esposizione;
- le condizioni operative e le misure di gestione del rischio esistenti in azienda corrispondono a quelle riportate nello scenario di esposizione;
- non è necessario interrompere l'uso e/o sostituire la sostanza/miscela;
- il rilascio di una autorizzazione o le eventuali restrizioni non comportano ricadute sulle modalità d'uso e sulle RMM.

Irrilevante per la salute/basso per la sicurezza




**Sostituzione
Ciclo chiuso
Misura esposizione**



Buon lavoro

ferdenzip@ausl.re.it



Sostanze chimiche?
Utilizzatele in sicurezza!

CLP 2015:

AGISCI SUBITO!

